

CRISI ECONOMICA ED AIUTI DI STATO

La Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 sulle “misure temporanee” di sostegno alle imprese

Introduzione

Mediante la Comunicazione adottata il 17 dicembre scorso (nel seguito, la “Comunicazione” o la “Comunicazione del 17 dicembre”), la Commissione europea ha definito “misure temporanee” di aiuto di Stato, che potranno essere adottate dai Paesi membri sino al 31 dicembre 2010, a sostegno delle imprese nell’attuale crisi dell’economia¹.

La Comunicazione contempera il quadro normativo vigente alla presente congiuntura negativa, allargando i parametri entro i quali possono essere concessi, dagli Stati membri in favore delle imprese, aiuti che, in esito a notifica, saranno ritenuti dalla Commissione “compatibili” ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.

Le tipologie di misure oggetto della Comunicazione - in sintesi riportate nel seguito - presentano tutte “carattere temporaneo”, in quanto potranno essere applicate a far data dal 17

(1) *Communication from the Commission: Temporary framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis*, adottata il 17 dicembre 2008, disponibile in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html.

dicembre 2008 (data di adozione del testo in commento) sino al 31 dicembre 2010².

Aiuti di “importo limitato”

Ai sensi del Regolamento *de minimis*, sono esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti concessi ad una medesima impresa, non superiori all’importo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari³.

Secondo la Commissione, l’attuale situazione economica consente di considerare ammissibili, ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. b) del Trattato CE, misure temporanee di aiuto che, benché non ricadenti nell’ambito di applicazione del citato Regolamento *de minimis*, soddisfano alcuni requisiti stabiliti dalla Comunicazione del 17 dicembre⁴. In particolare:

- (a) l’importo concesso ad una singola impresa non deve eccedere i 500.000 euro lordi;

(2) Comunicazione del 17 dicembre, punto 7.

(3) Art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (*de minimis*), in GUUE L 379 del 28 dicembre 2006, pag. 5.

(4) Comunicazione del 17 dicembre, punto 4.2.

- (b) la misura deve essere disposta nell'ambito di un "regime di aiuti";
- (c) i beneficiari non possono essere costituiti da "imprese in difficoltà" al 1° luglio 2008.

Aiuti in forma di garanzie

Il quadro normativo vigente, in materia di aiuti in forma di garanzie, è rappresentato dalla relativa Comunicazione della Commissione europea del 2008⁵.

Ad integrazione di tali linee guida, la Comunicazione del 17 dicembre chiarisce che, sino al 31 dicembre 2010, la Commissione europea considererà ammissibili, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. b), del Trattato CE aiuti che rispettino le seguenti condizioni⁶:

- (a) per Piccole e Medie Imprese (PMI), gli Stati membri potranno ridurre sino al 25% il premio relativo a garanzie concesse ai sensi della citata Comunicazione del 2008;
- (b) anche le grandi imprese potranno beneficiare di una riduzione del premio, in misura non superiore al 15%;
- (c) la garanzia non potrà eccedere il 90% del prestito e dovrà essere relativa al finanziamento per investimenti e costi operativi;
- (d) la riduzione del premio potrà essere applicata per un periodo non eccedente i due anni, decorrente dalla concessione della garanzia;
- (e) i beneficiari della misura non potranno essere "imprese in difficoltà" al 1° luglio 2008.

(5) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in GUUE C 155 del 20 giugno 2008, pag. 10.

(6) Comunicazione del 17 dicembre, punto 4.3.

Aiuti in forma di tassi di interesse agevolati

Ai sensi della *Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione*⁷, il tasso di base IBOR viene determinato in relazione ai tassi a un anno del mercato monetario, con l'applicazione di margini compresi da 60 a 1000 punti a seconda del *rating* delle imprese interessate e delle garanzie offerte. Tassi di interesse calcolati secondo tale metodo non contengono componenti di aiuto di Stato⁸.

Al fine di ridurre le difficoltà incontrate dalle imprese nell'ottenimento di finanziamenti, nella Comunicazione del 17 dicembre la Commissione consente che i prestiti pubblici o privati siano concessi ad un tasso di interesse almeno pari all'"*overnight rate* della banca centrale", al quale venga sommato un premio pari alla differenza tra (i) il "tasso interbancario annuo medio" ed il "tasso medio della banca centrale" nel periodo compreso dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, (ii) oltre al "premio per il rischio" corrispondente al profilo del beneficiario.

L'elemento di aiuto, pari alla differenza tra tasso di interesse e tasso di riferimento, sarà considerato temporaneamente compatibile con il Trattato CE, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. b), a condizione che:

- (a) il metodo di calcolo venga applicato ai contratti conclusi sino al 31 dicembre 2010;
- (b) tali misure non trovino applicazione nei confronti di "imprese in difficoltà" al 1° luglio 2008⁹.

(7) In GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6.

(8) Comunicazione del 17 dicembre, punto 4.4.1.

(9) Comunicazione del 17 dicembre, punto 4.4.2.

Aiuti per prodotti di “alto standard ambientale”

La Comunicazione del 17 dicembre prevede una specifica categoria di “misure temporanee”, tese a promuovere l'immissione in commercio di prodotti corrispondenti a *standard* innovativi di efficienza e sostenibilità ambientale.

Al fine di incentivare tali produzioni, gli Stati membri potranno, sino al 31 dicembre 2010, concedere prestiti a tassi agevolati, i quali saranno considerati compatibili ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. b) del Trattato CE, in presenza di determinate condizioni. In particolare:

- (a) il finanziamento deve essere necessario per la realizzazione di prodotti corrispondenti a *standard* ambientali più elevati di quelli vigenti, ai sensi dell'esistente normativa comunitaria in materia ambientale;
- (b) il progetto finanziato dovrà avere inizio anteriormente al 31 dicembre 2010, con l'obiettivo di porre in commercio il prodotto due anni prima che il relativo *standard* divenga obbligatorio;
- (c) il tasso di interesse agevolato potrà applicarsi per un periodo massimo di due anni dalla concessione del prestito;
- (d) gli Stati membri dovranno garantire che l'aiuto non venga trasferito ad enti finanziari e non sia percepito da “imprese in difficoltà” al 1° luglio 2008.

Aiuti all'investimento in capitale di rischio

Gli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI*¹⁰ indicano le

(10) In GUUE C 194 del 18 agosto 2006, pag. 2.

condizioni in presenza delle quali tali tipologie di aiuto possono essere considerate compatibili ai sensi dell'art. 87, par. 3 del Trattato CE.

Ai sensi del punto 5.1 degli *Orientamenti*, in particolare, la Commissione è “*disposta a considerare compatibili col mercato comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di 1,5 milioni di euro all'anno per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato*”.

In considerazione della riduzione del capitale di rischio disponibile soprattutto per le PMI, ad integrazione dei citati *Orientamenti* la Comunicazione del 17 dicembre stabilisce l'ammissibilità di misure di aiuto che rispettino le seguenti condizioni¹¹:

- (a) la misura a favore del capitale di rischio deve prevedere *tranche* di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di Stato, che non superino 1,5 milioni di euro per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, sino al 31 dicembre 2010;
- (b) il finanziamento degli investimenti deve provenire da investitori privati per almeno il 50 %, o il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite, sino al 31 dicembre 2010;
- (c) tutte le ulteriori condizioni, previste dagli *Orientamenti* sul capitale di rischio, sono applicabili;
- (d) le condizioni in parola non trovano applicazione nei confronti di misure ricadenti nel campo d'applicazione del

(11) Comunicazione del 17 dicembre, punto 4.6.2.

*Regolamento Generale d'Esenzione per Categoria*¹².

Assicurazioni sui crediti all'esportazione di breve termine

In materia di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, la disciplina vigente prevede una deroga al principio generale, secondo il quale l'assicurazione "deve essere fornita dagli assicuratori pubblici o che beneficiano di sostegno pubblico solo se a questi ultimi vengono ritirati i vantaggi finanziari" determinati dalla specifica Comunicazione in materia¹³.

La deroga in parola trova applicazione in caso di "rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato". In tale ipotesi, i rischi possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico e assicurati per conto o con la garanzia dello Stato, in deroga al principio generale richiamato.

Secondo la Comunicazione del 17 dicembre, la citata deroga, relativa ai "rischi temporaneamente non assicurabili", trova applicazione nella presente congiuntura. In particolare, per beneficiare di tale deroga, sino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri dovranno

(12) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), in GUUE L 214 del 9 agosto 2008, pag. 3.

(13) Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'art. 93, par. 1 del Trattato CE, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, in GUCE C 281 del 17 settembre 1997, pag. 4, punto 4.4.

provare, con riferimento ad un certo rischio, che:

- né un assicuratore privato internazionale, di grandi dimensioni, né un assicuratore nazionale sono disposti ad assicurare il rischio in esame oppure
- almeno quattro esportatori hanno subito il rifiuto a contrarre, da parte di assicuratori, in relazione a specifiche operazioni di esportazione.

Disposizioni generali

Le misure temporanee, previste dalla Comunicazione del 17 dicembre, non possono essere cumulate ad aiuti *de minimis* relativi ai medesimi costi eligibili¹⁴.

Con riferimento alla procedura di autorizzazione, la Commissione conferma il proprio impegno a concedere l'autorizzazione entro stretti termini temporali, decorrenti dal momento della notifica della misura da parte degli Stati membri¹⁵.

Questi ultimi saranno tenuti a pubblicare, dal 31 luglio 2009, l'elenco degli aiuti erogati ai sensi della Comunicazione del 17 dicembre. A far data dal 31 dicembre 2009, con l'invio di dettagliati rapporti, gli Stati membri dovranno inoltre giustificare, dinanzi alla Commissione europea, la necessità di mantenere in vigore le suddette misure.

(14) Comunicazione del 17 dicembre, punto 4.7.

(15) *Ibidem*, punto 5.2.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Avv. Francesco Sciaudone
francesco.sciaudone@grimaldieassociati.com

GRIMALDIE ASSOCIATI

Roma – Via Pinciana, 25 - Tel. +39 06 844651 – Fax +39 06 84465200
Milano – Via del Lauro, 9 -Tel. +39 02 303551 – Fax +39 02 30355200
Bruxelles – Boulevard de Waterloo, 30 - Tel. +32 2 5511201 – Fax +32 2 5511200

La presente nota è indirizzata esclusivamente ai clienti dello studio legale Grimaldi e Associati e non è, dunque, da considerare in nessun modo forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 17 del Codice Deontologico. Le informazioni contenute e le considerazioni svolte non sono esaustive dei temi trattati e non costituiscono pareri legali. Esse non possono, pertanto, essere utilizzate in luogo di una consulenza specifica, resa in esito alla puntuale valutazione delle circostanze del singolo caso